

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente H. Krück, A. Pospíšilová Padowska e G. Corstens, poi N. Lorenz, A. Pospíšilová Padowska e G. Corstens, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Parlamento europeo, del 7 agosto 2009, che rifiuta di corrispondere al ricorrente il beneficio della sua pensione complementare facoltativa in parte sotto forma di capitale.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) John Robert Purvis è condannato alle spese.

(¹) GU C 11 del 16.1.2010.

Sentenza del Tribunale 18 ottobre 2011 — Reisenhel/UAMI

(Causa T-53/10) (¹)

[«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità da parte della divisione di annullamento — Notifica per fax della decisione della divisione di annullamento — Ricorso dinanzi alla commissione di ricorso — Memoria contenente i motivi del ricorso — Termine di presentazione — Ricevibilità del ricorso — Art. 57 del regolamento (CE) n. 6/2002 — Rettifica di una decisione — Art. 39 del regolamento (CE) n. 2245/2002 — Principio generale del diritto che autorizza la revoca di una decisione illegittima»]

(2011/C 347/45)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Peter Reisenhel (Gilching, Germania) (rappresentante: avv. E.A. Busse)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente S. Schäffner, successivamente R. Manea e G. Schneider, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Dynamic Promotion Co. Ltd (Bangkok, Thailandia)

Oggetto

Ricorso proposto, da un lato, contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 6 novembre 2009, come rettificata dalla decisione 10 dicembre 2009 (procedimento R 621/2009-3) e, dall'altro, contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 22 marzo 2010 (procedimento R 621/2009-3), relative ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra il sig. Peter Reisenhel e la Dynamic Promotion Co. Ltd,

Dispositivo

- 1) La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(UAMI) 22 marzo 2010 (procedimento R 621/2009-3) è annullata nella parte riguardante la domanda di rettifica del sig. Peter Reisenhel del 23 dicembre 2009.

- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.

- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 100 del 17.4.2010.

Sentenza del Tribunale 11 ottobre 2011 — Chestnut Medical Technologies/UAMI (PIPELINE)

(Causa T-87/10) (¹)

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo PIPELINE — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Art. 75 del regolamento n. 207/2009»]

(2011/C 347/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Chestnut Medical Technologies, Inc. (Menlo Park, California, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti H.P. Kunz-Hallstein e R. Kunz-Hallstein)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 10 dicembre 2009 (procedimento R 968/2009-2), relativa ad una domanda di registrazione del marchio denominativo PIPELINE come marchio comunitario

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Chestnut Medical Technologies, Inc. è condannata alle spese.

(¹) GU C 100 del 17.4.2010.

Sentenza del Tribunale 24 ottobre 2011 — P/Parlamento

(Causa T-213/10 P) (¹)

[«Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti temporanei — Licenziamento — Perdita di fiducia — Motivazione — Snaturamento degli elementi di prova»]

(2011/C 347/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: P (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. É. Boigelot)